

- risultante dall'opposizione a precetto definita con sentenza 46/2020), a fronte di un patrimonio costituito unicamente dalla proprietà di due veicoli, del valore complessivo stimato in € 5.600, e dai propri redditi da pensione e lavoro professionale quale ingegnere per un importo annuo netto di ca. € 60.000;
- osservato, infatti, che l'immobile di cui il ██████ era proprietario in comunione legale con la moglie è stato di recente venduto, con atto in data 6.11.2019, al prezzo di € 330.000, senza che tuttavia tale atto dispositivo possa essere qualificato come atto in frode ai creditori, posto che nell'ambito di un accordo transattivo raggiunto a saldo e stralcio con i creditori ipotecari, nello specifico Nostos SPV S.r.l. e Crédit Agricole Italia S.p.A. (quali cessionari dei crediti vantati dalla Cassa di Risparmio di Cesena in forza di tre ipoteche iscritte per importi di € 300.000 quanto al primo grado, di € 230.000 quanto al secondo grado e di € 450.000 per il terzo grado) l'intero ricavato, con l'aggiunta di apporti finanziari da parte di familiari, è stato utilizzato per soddisfare Nostos SPV con un importo di € 300.000 e Crédit Agricole con l'importo di € 45.000, con la conseguenza che nulla sarebbe stato pretendibile dai restanti creditori privilegiati e chirografari del ██████ sul ricavato dalla vendita dell'immobile;
 - valutata la completezza della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
 - osservato che il debitore istante ha formulato una proposta di liquidazione del patrimonio incentrata in realtà sulla prosecuzione volontaria della propria attività libero professionale di ingegnere per altri 5 anni, in modo da poter mettere a disposizione dei creditori una somma indicata in € 2.200 mensili, pur avendo la possibilità di ritirarsi percependo sin dal 2017 la pensione di anzianità da Inarcassa pari a ca. € 2.400 netti mensili, prevedendo inoltre la liquidazione di uno dei due veicoli in proprietà (nello specifico il motociclo KYMCO, mod.



- Downtown 300, tg. DS78052, immatricolato il 04/04/2011, Km. 50.000, del valore di € 500 per l'acquisto del quale vi è un'offerta irrevocabile valida fino al 13.5.2020), il mantenimento del secondo veicolo (auto Volvo XC90, tg. EC655MG, immatricolata nel 2010 con km. 300.000 del valore stimato di ca. € 5.100) in quanto funzionale allo svolgimento della propria attività professionale di ingegnere e la destinazione alla procedura degli eventuali beni e crediti da incassare (a tale proposito il [REDACTED] ha precisato di essere insinuato con il cron. 68 allo stato passivo del fallimento Makeall Tribunale Milano per l'importo di € 26.000 in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., oltre accessori e di essere in attesa del rimborso IRAP indebitamente versata per le annualità dal 2012 al 2015 per un importo di € 14.976,83 come indicato nella domanda di rimborso presentata nel gennaio 2017);
- letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dott. Ester Castagnoli;
 - preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisati:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in ricorso e nella relazione del gestore emerge che la situazione di sovraindebitamento si è creata per una serie concomitante di cause, ad iniziare dalla crisi economica iniziata nel 2008 che ha investito duramente il Paese ed in particolare il settore immobiliare di riferimento, riducendo il numero e la consistenza degli incarichi professionali conferiti all'ing. Bartoli, con conseguente riduzione delle entrate economiche ricorso al finanziamento con aumento dell'indebitamento nei confronti del ceto bancario (BPER Banca Spa, Romagna Est ora Romagna Banca Credito Cooperativo Italiano, Cassa di Risparmio di Cesena, ora Crédit Agricole, con parziale cessione del credito a Nostos SPV) e nei confronti di società finanziarie (Findomestic, Compass e Agos) per esigenze di liquidità e di consumo, collegate prevalentemente al pagamento delle imposte e delle rate dei



finanziamenti stessi; in tale contesto si è aggiunto il contenzioso con Selmabipiemme, in relazione ad un contratto di leasing di un'imbarcazione, per mancato pagamento dei canoni e quello con Agenzia delle Entrate di Cesena per pretesi redditi non dichiarati; il ricorrente ha inoltre riferito che, su consiglio del proprio consulente fiscale, per diversi anni aveva indebitamente pagato l'imposta IRAP (nel 2017 chiesta a rimborso), vedendosi anche decurtare oneri ed interessi passivi che aveva portato in detrazione dai suoi redditi professionali del 2014, con accertamento di maggiori redditi e irrogazione delle relative sanzioni; non vi sono quindi elementi per affermare che la situazione di sovraindebitamento sia imputabile a negligenza e che i debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:

l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte con i creditori residui (Findomestic, Romagnabanca e Selmabipiemme) e al debito verso l'Erario (di gran lunga quello più alto) è legata all'incapienza del patrimonio, una volta ceduto l'unico immobile per far fronte al debito ipotecario e potendo contare sul solo reddito da pensione e da lavoro professionale;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:

nel corso degli anni il ricorrente si è adoperato per saldare i debiti contratti, in particolare con Agenzia delle Entrate, accedendo alle rateazioni e cercando di pagare regolarmente fino a quando nel 2018 non è stato più in grado di farvi fronte e ha depositato istanza di accesso all'O.C.C. Romagna, proseguendo le trattative con il ceto bancario e giungendo solo nel novembre 2019 a perfezionare l'accordo di saldo e stralcio con vendita dell'immobile ipotecato;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori e la vendita dell'immobile è avvenuta con il consenso dei creditori ipotecari che hanno assentito alla cancellazione delle ipoteche iscritte in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto;



- e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;
- Ritenuta l'ammissibilità della proposta liquidatoria formulata dal Bartoli benché non vi sia un effettivo patrimonio da liquidare, stante il modesto valore dei due veicoli in proprietà, potendo comunque rientrare in una nozione ampia di beni da liquidare anche una quota del reddito e non essendovi in ogni caso uno specifico impedimento alla prosecuzione, ancorché per un periodo limitato temporalmente (nel caso di specie 5 anni), dell'attività professionale qualora questa sia funzionale a consentire la messa a disposizione dei creditori di una quota del reddito che diversamente non vi sarebbe (a tale riguardo si osserva che avendo il Bartoli già raggiunto i requisiti per la pensione, tanto che sin dal 2017 percepisce la pensione di anzianità erogata da Inarcassa, in difetto di una sua precisa volontà in tal senso non sarebbe certamente possibile imporgli di proseguire l'attività professionale dalla quale ritrarre somme ulteriori da mettere a disposizioni dei creditori che non sarebbero garantite da un pignoramento del quinto della pensione);
 - Osservato, infatti, che la proposta prevede il versamento della somma netta mensile di € 2.200 per la durata di 5 anni, per un ammontare di € 132.000, derivante dalla prosecuzione dell'attività libero-professionale di ingegnere sino all'età di 71 anni, con la quale, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative alla procedura e delle imposte e contributi legati alla prosecuzione dell'attività, il ██████ propone il pagamento parziale degli ulteriori debiti, mettendo a disposizione dei creditori anche il ricavato, seppur esiguo, dalla vendita del motociclo e dall'incasso dei crediti, secondo la tempistica indicata dal gestore a pag. 16 della propria relazione;
 - Rilevato, peraltro, che diversamente da quanto richiesto dal Bartoli, non può escludersi dalla procedura di liquidazione, in quanto contraria alle finalità stesse della procedura, la vendita



della vettura Volvo XC90, per la quale può unicamente autorizzarsi, ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, comma 2 lett. e), l'utilizzo in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività professionale, fino al momento della vendita da effettuarsi entro il termine di durata della procedura, posto che i beni esclusi dalla procedura liquidatoria sono solo quelli indicati dall'art. 14-ter comma 6 l. 3/2012;

- Dato atto dell'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C. tenuto conto dei redditi e dei proventi professionali degli ultimi anni;
- Verificata l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;
- Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di ammissibilità per procedere all'apertura della procedura liquidatoria, non essendo in questa fase prevista una verifica sulla meritevolezza, necessaria solo per la successiva richiesta di esdebitazione all'esito della conclusione della procedura liquidatoria;
- Rilevato, quanto al limite di cui all'art. 14 ter comma 5 lett. b), che tenuto conto dei redditi percepiti negli ultimi anni e di quelli prevedibili, nonché delle spese necessarie per garantire il mantenimento del nucleo familiare e del contenuto della proposta, il Bartoli potrà trattenere per sé l'intero importo della pensione e dei compensi provenienti dall'attività professionale al netto della somma di € 2.200 mensili che dovrà essere versata alla procedura per tutta la durata prevista di 5 anni;
- Dato atto della disponibilità del gestore nominato dall'O.C.C. a svolgere l'incarico di Liquidatore
- visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]

[REDACTED] residente a Longiano via Pasolini n. 40



nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa ESTER CASTAGNOLI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena, mediante pubblicazione una sola volta, per estratto, riportante i dati essenziali della procedura (nome del debitore, della proposta, nome del liquidatore e recapito per eventuali informazioni) nel sito internet del Tribunale, portale fallimenti/procedure concorsuali e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti i beni mobili registrati di proprietà del debitore;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ivi compresa l'autovettura Volvo XC90, tg. EC655MG in proprietà, di cui autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da



ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso per i cinque anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della pensione e dei compensi provenienti dall'attività professionale al netto della somma di € 2.200 mensili che andrà versata alla procedura per tutta la durata prevista di 5 anni;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni ed incasso dei crediti;

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;



- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies* e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-*decies*;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**.

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Così deciso a Forlì il 3 marzo 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

